

sentenza  
27 settembre 2007  
n. 5825

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia  
Sezione 2<sup>^</sup>

ha pronunciato la seguente  
**S E N T E N Z A**

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034  
sul ricorso n. 1888 del 2007 proposto da

CONDOMINIO LE MAGNOLIE di Via Don Silvio Coira 12 - Basiglio, in  
persona dell'amministratore *pro tempore*, geom. Renato Morandi,  
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Dondè, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Eugenio Chiesa 4

**c o n t r o**

COMUNE di BASIGLIO, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Marco Flavio Cirillo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Brambilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone 6

**nei confronti di**

IMMOBILIARE BASIGLIO NUOVA s.r.l., con sede in Codogno, in persona del presidente del C.d.A. Alberto Maria Ruggeri, rappresentata e difesa dall'avv. Fortunato Pagano e dall'avv. Alessandra Ferrari da Grado, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, via Boccaccia 19

per l'annullamento

- del permesso di costruire 11 aprile 2007 n. 5035 rilasciato alla controinteressata per la costruzione di una palazzina residenziale in attuazione del programma integrato di intervento "Basiglio Nuova" (comparto B);
- del programma integrato di intervento "Basiglio Nuova" (adottato ed approvato rispettivamente con deliberazioni consiliari 15 novembre 2006 n. 28 e 6 marzo 2007 n. 2) limitatamente al comparto B.

Visto il ricorso, notificato al Comune il 10, alla controinteressata il 17 agosto, depositato il 5 settembre 2007;

Visto l'atto di costituzione con deduzioni del Comune;

Visti atto di costituzione e memoria della controinteressata;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 25 settembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Dondè, l'avv. Marta Longoni (su delega dell'avv. Brambilla) e l'avv. Pagano;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Considerato quanto segue in

**FATTO e DIRITTO**

1. Col ricorso in esame il Condominio ricorrente, costituito da un insieme di villette a schiera aventi accesso dalla via Don Carlo Coira, nel centro dell'abitato di "Basiglio Vecchia", ha impugnato il Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) denominato "Basiglio Nuova" (adottato ed approvato dal consiglio comunale rispettivamente con deliberazioni 15 novembre 2006 n.

Sezione 2<sup>^</sup>

n.  
reg. sent.

n. 1888/07  
reg. ric.

28 e 6 marzo 2007 n. 2) nella parte relativa al comparto B, localizzato su un'area della superficie complessiva di 3180 mq, identificata in catasto al foglio 5, mappali 142, 145 e 195.

Si duole il Condominio che detta area, unica ineditata nella Basiglio Vecchia, di proprietà privata, destinata da decenni a standard pubblico, anziché essere espropriata per la formazione di parcheggi (di cui la zona sarebbe priva), abbia ricevuto destinazione residenziale ad opera dell'impugnato P.I.I., in attuazione del quale è in corso un intervento edificatorio per la realizzazione di 39 alloggi (24 dei quali di edilizia convenzionata), assentito con permesso di costruire (*rectius*, in base a denuncia di inizio attività) n. 5035 dell'11 aprile 2007, contestualmente impugnato.

Premesso che nessuna doglianza investe il comparto A, i motivi di ricorso possono così sintetizzarsi:

- la distanza tra comparto A e comparto B vieterebbe di considerare il P.I.I. in modo unitario; pertanto la dotazione di standard del comparto A non potrebbe supplire alla carenza di standard del comparto B, localizzato su area che si sarebbe dovuta utilizzare per rimediare al deficit di parcheggi di cui soffre il centro storico;
- il Comune non avrebbe tenuto conto del parere sospensivo espresso il 16.11.06 dall'Arpa, che avrebbe rilevato l'insufficienza dell'impianto fognario e di depurazione a servire il nuovo insediamento residenziale;
- non sarebbe chiaro, relativamente al comparto B, l'obiettivo di riqualificazione del tessuto urbano ed ambientale perseguito dal Comune, tenuto conto che detto obiettivo costituisce la finalità specifica dei programmi integrati di intervento, secondo la disciplina di cui alla legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio).

Con l'istanza cautelare il Condominio segnala anche il pregiudizio per la sicurezza dei cittadini derivante da alcune "problematicità" del cantiere, dovute alla conformazione della palizzata e alla presenza di una gru incombente sulle villette condominiali e su un asilo.

2. Il Comune e la controinteressata si sono costituiti in giudizio, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso. L'eccezione è fondata.

Il ricorso non deduce censure specifiche attinenti al permesso di costruire (*rectius*, alla d.i.a.). Esso investe essenzialmente il programma integrato di intervento (P.I.I.) approvato con delibera consiliare 6 marzo 2007 n. 2.

Nella disciplina di cui alla legge regionale n. 12 del 2005 il programma di intervento è un piano attuativo, approvato con la procedura propria dei piani attuativi (cfr. art. 92, primo comma, e art. 14).

Nel caso di specie, la delibera di approvazione del P.I.I. (6.3.2007 n. 2) è stata pubblicata all'albo pretorio dal 15 al 29 marzo 2007; e dell'approvazione del piano, e del suo deposito presso la segreteria comunale, è stato dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 28 marzo 2007 (doc. 3 fasc. controinteressata).

Poiché il ricorso è promosso da soggetti estranei al P.I.I. (non proprietari, cioè, delle aree inserite nel medesimo), per essi il termine di impugnativa decorre dal compimento delle formalità di pubblicazione (cfr. Cons. Stato IV 31.1.05 n. 254); ne consegue che il ricorso, notificato il 10 e il 17 agosto 2007, deve ritenersi tardivo.

Può aggiungersi che il P.I.I., a quanto dedotto senza confutazione dalle parti resistenti, è conforme al documento di inquadramento approvato con delibe-

ra consiliare 5.12.2005 n. 38, e realizza scelte di merito ormai consolidate, che in quel documento - non impugnato - trovano la loro motivazione.

L'irricevibilità del ricorso per la parte relativa al P.I.I. comporta l'inammissibilità dell'impugnativa avverso il c.d. permesso di costruire, che non è investito da specifiche censure (senza considerare che un permesso esplicito non risulta neppure emesso, essendo l'intervento edilizio attivato su denuncia di inizio attività).

Quanto alla sicurezza del cantiere, si tratta di questione estranea alla legittimità degli atti impugnati, attenendo all'esecuzione dell'opera, che deve essere realizzata, com'è ovvio, con l'osservanza delle norme tecniche di settore e con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare danni a terzi.

3. Per le considerazioni esposte il ricorso va dichiarato irricevibile relativamente al programma integrato di intervento; inammissibile relativamente al c.d. permesso di costruire. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia dichiara il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile.

Condanna il Condominio ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che si liquidano a favore del Comune e della controinteressata nella misura di € 1.500,00 (Euro millecinquecento) ciascuno, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 settembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Carmine	Spadavecchia	presidente, estensore
Daniele	Dongiovanni	referendario
Alessio	Liberati	referendario